


Atto n. 1
c.c.
N° 48 30/10/96



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

AMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO PER IL
VOLONTARIATO

ART. 1
(Albo Comunale Volontariato)

Con il presente Regolamento e' istituito l'Albo Comunale per il Volontariato.

ART. 2
(Requisiti)

Possono essere iscritte, a domanda, nell'Albo Comunale le organizzazioni di volontariato che intendono operare in modo spontaneo e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta' e risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 25.05.1994, n. 15.

Possono essere altresì iscritti, come previsto dall'Art. 17 della L.R. 25.05.1994, n. 15 cittadini singoli che intendono prestare la propria opera gratuitamente, liberamente, senza vincoli di subordinazione, nell'ambito di attivita' a rilevanza sociale indicando il settore in cui intendono svolgere la loro attivita' e comprovando la propria idoneita' operativa.

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'organizzazione o con l'ente a cui presta la propria attivita'.

ART. 3
(Settori d'intervento)

L'Albo comunale e' articolato in base alle attivita' svolte nei seguenti settori d'intervento:

- a) attivita' a carattere socio-assistenziale;
- b) attivita' a carattere culturale ed artistico;
- c) attivita' per la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

ART. 4
(Modalita' d'iscrizione)

Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco del Comune, in carta semplice, con firma autenticata e corredate da:

- Per le organizzazioni:
 - a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto e degli accordi tra gli aderenti;
 - b) Il tipo di attivita' svolta con riferimento al settore d'intervento;
 - c) Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la copertura della responsabilita' civile a favore dei propri aderenti.
 - d) Le generalita' del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione.
- Per i cittadini singoli:
 - a) Le generalita' complete e la residenza.
 - b) Il settore d'intervento in cui intende svolgere le proprie attivita' volontarie.
 - c) "Curriculum" tendente a comprovare la propria idoneita' operativa.
 - d) Atto notorio attestante la conoscenza del presente Regolamento.

ART. 5 (Convenzioni)

Il Comune puo' stipulare, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'art. 7 della L. 11.08.991, n. 266 secondo le modalita' previste all'art. 10 della L.R. 25.05.1994, n. 15.

Nel caso di singoli cittadini il Comune puo' rimborsare al volontario le eventuali spese sostenute, documentate a pie' di lista e secondo i parametri in uso presso l'Amministrazione Comunale, nell'espletamento della collaborazione accettata, escludendosi compensi o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.

ART. 6
(Assicurazione)

Fermo restando l'obbligo alle organizzazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima, il Comune sottoscrivera' a favore dei singoli cittadini svolgenti attivita' di volontariato ed iscritti nel registro di cui al successivo art. 7) analoga assicurazione secondo i meccanismi previsti nel decreto 14.02.1992 del Ministero Industria Commercio e Artigianato.

ART. 7
(Registro dei Volontari)

I singoli cittadini che avranno richiesto di collaborare volontariamente ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 saranno inseriti, suddivisi per i tre settori d'intervento previsti, in un registro numerato progressivamente e bollato in ogni pagina e tenuto secondo le modalita' riportate all'art. 3 del D. Ministero I.C.A. del 14.02.1992.

ART. 8
(Revisione registro)

Il registro di cui all'art. 7 sara' aggiornato ogni anno entro il termine del 30 Novembre a cura del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi o da un suo delegato.

In tale occasione verra' effettuata, per ciascun volontario, la verifica della permanenza dei requisiti necessari al buon svolgimento dell'attivita' sulla base di apposita relazione dell'addetto ai servizi socio-culturali.

Il Sindaco provvede a comunicare su segnalazione del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, la cancellazione dal registro a coloro per i quali e' stata accertata la perdita di uno o piu' requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

ART. 9
(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa' riferimento alla Legge 11.08.1991, n. 266, alla L. R. 25.05.1994, n. 15 e successive integrazioni e modifiche.